



Deliberazione N. 147 / 2008

## Estratto dal verbale delle deliberazioni di Giunta

**OGGETTO: ATTO RICOGNITIVO PER SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA VINCOLO IDROGEOLOGICO**

L'anno **duemilaotto** il giorno **otto** del mese di **Maggio** alle ore **08:30** in Pesaro nella sala delle adunanze "Sara Levi Nathan".

A seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Provinciale nelle persone dei Signori:

<b>UCCHIELLI PALMIRO</b>	<b>Presidente</b>	<b>Presente</b>
<b>RONDINA GIOVANNI</b>	<b>Vice Presidente</b>	<b>Presente</b>
<b>CAPPONI SAURO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>GALUZZI MASSIMO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>ILARI GRAZIANO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>LUCARINI GIUSEPPE</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>ROMAGNA SIMONETTA</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>SAVELLI RENZO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Assente</b>
<b>SORCINELLI PAOLO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>

Assiste il Segretario Generale **RONDINA ROBERTO**.

Riconosciuta legale l'adunanza il Sig. **UCCHIELLI PALMIRO**, assunta la Presidenza, invita i Membri della Giunta stessa a prendere in trattazione i seguenti oggetti:

(OMISSIS)

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.2**  
**USO E TUTELA DEL SUOLO – ATTIVITA' ESTRATTIVE – BONIFICA**

**PREMESSO**

- Che con il R.D.L. n° 3267 del 30 dicembre 1923 ( riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e seguente regolamento applicativo R.D. n° 1126 del 16 maggio 1926 è stato istituito il “Vincolo Idrogeologico”;
- Che con Decreto M.A.F. 11/11/1964 sono state rese esecutive le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per la Provincia di Pesaro e Urbino approvate dalla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino con Delibera Camerale del 22/01/1964 n. 60;
- Che con DPR n. 616 del 24 luglio 1977 art.69 (attuazione della delega di cui all’art.1 della L.382 del 22 luglio 1975) sono state trasferite alle Regioni diverse competenze, compresa quella relativa al Vincolo Idrogeologico;
- Che con L.R. n. 13 del 25 maggio 1999 art. 16 comma b (disciplina regionale per la difesa del suolo) e successiva D.G.R. Marche n° 639 del 3 aprile 2002 (trasferimento di competenze amministrative dalla Regione alla Provincia tra cui anche l’art. 16 comma b della L.R. 13/99) la Regione Marche ha trasferito alle Province la competenza in materia di Vincolo Idrogeologico;
- Che la L.R. n. 6 del 23 febbraio 2005 (Legge Forestale Regionale) all’art. 11 ha esteso il Vincolo Idrogeologico a tutti i boschi delle Marche;
- Che dal giugno del 2002 la Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 4.2 istruisce ogni anno circa 300 istanze di Vincolo Idrogeologico (per un totale in poco più di 5 anni di 1500 pratiche circa), che costituiscono un notevole carico di lavoro per gli Uffici interessati, che oltre al Vincolo idrogeologico hanno numerose altre competenze (Bonifica, Demanio Idrico, Legge Forestale Regionale ecc.)

**CONSIDERATO** che lo scopo principale del Vincolo Idrogeologico è quello di preservare l’ambiente fisico e di impedire forme di utilizzazione che possano determinare denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque ecc., con possibilità di produrre danno (art. 1 del R.D.L. 3267/23).

**CONSIDERATO** altresì che le opere che prevedono movimenti terra e ricadono nell’ambito del Vincolo Idrogeologico possono essere riconducibili a due casistiche principali:

- 1) Opere che per le loro intrinseche caratteristiche non incidono in misura apprezzabile sul suolo sotto il profilo della sua stabilità e dell’equilibrio idrogeologico della zona vincolata.

2) Opere, al contrario, che incidono sul suolo sotto il profilo della sua stabilità e dell'equilibrio idrogeologico della zona vincolata.

**VERIFICATO** in seguito ad una specifica ricognizione effettuata sulle pratiche istruite, che quelle relative ad interventi riconducibili al precedente punto 1) incidono sul totale per un 25-30% circa (pari a circa 90 pratiche l'anno) e che è opportuno prevedere specifiche linee di indirizzo in merito all'istruttoria delle istanze al fine di ridurre il notevole carico di lavoro rispetto al Vincolo Idrogeologico di competenza del Servizio, recuperando così in termini di efficienza complessiva dell'attività amministrativa a favore dell'utenza.

**SI RITIENE** che, al fine della semplificazione dell'attività amministrativa, le istanze relative agli interventi di cui al sottoriportato elenco, derivanti dalla ricognizione di cui al punto precedente e che rientrano tra gli interventi classificabili come "OPERE CHE PER LE LORO INTRINSECHE CARATTERISTICHE NON INCIDONO IN MISURA APPREZZABILE SUL SUOLO SOTTO IL PROFILO DELLA SUA STABILITÀ E DELL'EQUILIBRIO IDROGEOLOGICO DELLA ZONA VINCOLATA" non debbano essere inoltrate all'Amministrazione Provinciale per la loro istruttoria.

- a) Interventi di manutenzione ordinaria di cui alla Parte I, Titolo I, Capo I – art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo Unico dell'Edilizia"(\*), compresa la manutenzione ordinaria di strade esistenti (attraverso interventi che consentano la precorribilità non modificando la larghezza del piano rotabile, le scarpate di monte e di valle, la pendenza longitudinale, lo sviluppo planimetrico del tracciato e che quindi interessino il ripristino della sovrastruttura del piano rotabile mediante ricarichi di fondo con tout-venant di cava o pietrisco bituminoso se preesistente, nonché l'asportazione del materiale di erosione accumulatosi alla base delle scarpate, compreso il ripristino delle opere di regimazione delle acque superficiali), di ponti, acquedotti, metanodotti, linee elettriche, muri, edifici, opere di sistemazione idraulica o idraulico-forestali, briglie, drenaggi, fossi.
- b) Interventi di manutenzione straordinaria di cui alla Parte I, Titolo I, Capo I – art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo Unico dell'Edilizia" (\*), se non comportano modalità di smaltimento delle acque reflue diverse da quelle esistenti e, più in generale, scavi non superiori a cm 50.
- c) Interventi di restauro e risanamento conservativo di cui alla Parte I, Titolo I, Capo I – art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo Unico dell'Edilizia" (\*), se non comportano modalità di smaltimento delle acque reflue diverse da quelle esistenti, se non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non alterano la sagoma dell'edificio, non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire e non hanno una incidenza diretta o indiretta sulla sistemazione e sull'utilizzo dei terreni circostanti l'area di intervento.

(\*) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ART. 3. Definizioni degli interventi edilizi. (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31).

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

a) «interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) «interventi di restauro e di risanamento conservativo», gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) «interventi di ristrutturazione edilizia», gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

d) Varianti parziali ad interventi in corso d'opera di ristrutturazione edilizia e nuova edificazione di cui all'art. 22 comma 2 del DPR 380/2001 (varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire), che non abbiano una incidenza diretta o indiretta sulla sistemazione e sull'utilizzo dei terreni circostanti l'area di intervento e che non apportino modifiche sostanziali rispetto al parere già rilasciato e quindi siano assimilabili ai precedenti punti a) b) e c);

e) Nuovi interventi che non incidono in modo rilevante sul suolo come, a titolo di esempio:

- recinzioni senza fondamenta (pali in legno infissi nel terreno) o con rete metallica e sostegni in ferro purchè di sviluppo non superiore a ml 40 e che comunque presentino un andamento che non interferisca con vegetazione arborea (in particolare riconducibile alla definizione di bosco di cui all'art. 2 comma e) della L.R. 23 febbraio 2005 n. 6 “Legge Forestale Regionale”), con compluvi e non crei incanalamenti forzati delle acque meteoriche tali da comportare situazioni di rischio idrogeologico;
- cancelli;
- piccole tettoie con opere fondali superficiali (scavi non superiori a cm 50) o poggianti direttamente su una pavimentazione esistente;
- realizzazione di reti interne al lotto in cui insiste una abitazione autorizzata, ivi compresi pozzetti, che comportino scavi non superiori a cm 50;
- posa in opera di serbatoi GPL o Gas qualora gli scavi vengano realizzati in aree pianeggianti o con modesta acclività e non interessino scarpate o non interferiscano con vegetazione arborea (in particolare riconducibile alla definizione di bosco di cui all'art. 2 comma e) della L.R. 23 febbraio 2005 n. 6 “Legge Forestale Regionale”);
- pavimentazioni che non comportino impermeabilizzazione del suolo (es. autobloccanti inerbiti) e pavimentazioni in lastre per percorsi pedonali all'intorno di una abitazione autorizzata che costituiscano una superficie impermeabile della larghezza non superiore a m 1,50 e dello sviluppo non superiore a m 20;
- allacciamenti tecnologici alle strade esistenti purchè lo scavo non superi cm 50 di profondità;
- messa in opera di barriere stradali (guard-rails);
- apertura di cunette e realizzazione tombini, modifica alle reti di servizio interrate nelle strade della viabilità esistente che possono essere realizzate senza alterare le scarpate esistenti e la morfologia dei luoghi e che comportino movimenti terra mai superiori a cm 50;
- messa in opera di cartelli stradali, pubblicitari;
- realizzazione di modeste opere di sistemazione idraulico – forestale quali graticciate, cordonate, lavori di bioingegneria, che comportino movimenti terra mai superiori a cm 50;
- opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni.

**IN ATTESA** dell'approvazione del Regolamento Provinciale relativo alla gestione del Vincolo Idrogeologico;

**VISTO** l'art. 48 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

**PROPONE**

di deliberare quanto segue:

1. Di approvare, per le motivazioni riportate in narrativa, le seguenti modalità relative al semplificazione dell'attività amministrativa relativamente all'istruttoria delle istanze di Vincolo Idrogeologico (R.D.L. 3267/23):

Per gli interventi di cui al sottoriportato elenco, ricompresi tra quelli classificabili come "OPERE CHE PER LE LORO INTRINSECHE CARATTERISTICHE NON INCIDONO IN MISURA APPREZZABILE SUL SUOLO SOTTO IL PROFILO DELLA SUA STABILITÀ E DELL'EQUILIBRIO IDROGEOLOGICO DELLA ZONA VINCOLATA" non è necessario presentare la relativa istanza all'Amministrazione Provinciale per l'acquisizione del Nulla Osta al Vincolo Idrogeologico.

- a) Interventi di manutenzione ordinaria di cui alla Parte I, Titolo I, Capo I – art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo Unico dell'Edilizia"(\*), compresa la manutenzione ordinaria di strade esistenti (attraverso interventi che consentano la precorribilità non modificando la larghezza del piano rotabile, le scarpate di monte e di valle, la pendenza longitudinale, lo sviluppo planimetrico del tracciato e che quindi interessino il ripristino della sovrastruttura del piano rotabile mediante ricarichi di fondo con tout-venant di cava o pietrisco bituminoso se preesistente, nonché l'asportazione del materiale di erosione accumulatosi alla base delle scarpate, compreso il ripristino delle opere di regimazione delle acque superficiali), di ponti, acquedotti, metanodotti, linee elettriche, muri, edifici, opere di sistemazione idraulica o idraulico-forestali, briglie, drenaggi, fossi.
- b) Interventi di manutenzione straordinaria di cui alla Parte I, Titolo I, Capo I – art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo Unico dell'Edilizia" (\*), se non comportano modalità di smaltimento delle acque reflue diverse da quelle esistenti e, più in generale, scavi non superiori a cm 50.
- c) Interventi di restauro e risanamento conservativo di cui alla Parte I, Titolo I, Capo I – art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo Unico dell'Edilizia" (\*), se non comportano modalità di smaltimento delle acque reflue diverse da quelle esistenti, se non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non alterano la sagoma dell'edificio, non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire e non hanno una incidenza diretta o indiretta sulla sistemazione e sull'utilizzo dei terreni circostanti l'area di intervento.
- d) Varianti parziali ad interventi in corso d'opera di ristrutturazione edilizia e nuova edificazione di cui all'art. 22 comma 2 del DPR 380/2001 (varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire), che non abbiano una incidenza diretta o indiretta sulla sistemazione e sull'utilizzo dei terreni circostanti l'area di intervento e che non apportino modifiche sostanziali rispetto al parere già rilasciato e quindi siano assimilabili ai precedenti punti a) b) e c)
- e) Nuovi interventi che non incidono in modo rilevante sul suolo come, a titolo di esempio:
  - recinzioni senza fondamenta (pali in legno infissi nel terreno) o con rete metallica e sostegni in ferro purchè di sviluppo non superiore a ml 40 e che comunque presentino un andamento che non interferisca con vegetazione arborea (in particolare riconducibile alla definizione di bosco di cui all'art. 2 comma e) della L.R. 23 febbraio 2005 n. 6 "Legge Forestale Regionale"), con compluvi e non crei incanalamenti forzati delle acque meteoriche tali da comportare situazioni di rischio idrogeologico;
  - cancelli;

- piccole tettoie con opere fondali superficiali (scavi non superiori a cm 50) o poggianti direttamente su una pavimentazione esistente;
- realizzazione di reti interne al lotto in cui insiste una abitazione autorizzata, ivi compresi pozzetti, che comportino scavi non superiori a cm 50;
- posa in opera di serbatoi GPL o Gas qualora gli scavi vengano realizzati in aree pianeggianti o con modesta acclività e non interessino scarpate o non interferiscano con vegetazione arborea (in particolare riconducibile alla definizione di bosco di cui all'art. 2 comma e) della L.R. 23 febbraio 2005 n. 6 "Legge Forestale Regionale");
- pavimentazioni che non comportino impermeabilizzazione del suolo (es. autobloccanti inerbiti) e pavimentazioni in lastre per percorsi pedonali all'intorno di una abitazione autorizzata che costituiscano una superficie impermeabile della larghezza non superiore a m 1,50 e dello sviluppo non superiore a m 20;
- allacciamenti tecnologici alle strade esistenti purchè lo scavo non superi cm 50 di profondità;
- messa in opera di barriere stradali (guard-rails);
- apertura di cunette e realizzazione tombini, modifica alle reti di servizio interrate nelle strade della viabilità esistente che possono essere realizzate senza alterare le scarpate esistenti e la morfologia dei luoghi e che comportino movimenti terra mai superiori a cm 50;
- messa in opera di cartelli stradali, pubblicitari;
- realizzazione di modeste opere di sistemazione idraulico – forestale quali graticciate, cordonate, lavori di bioingegneria, che comportino movimenti terra mai superiori a cm 50;
- opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni.

2. Di dichiarare che gli indirizzi del presente atto ricognitorio saranno recepiti nel Regolamento Provinciale relativo alla gestione del Vincolo Idrogeologico;
3. Di dichiarare, vista l'urgenza, la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvati con D.Lgs. 267 del 18. agosto 2000.

IL DIRIGENTE

F.to Arch. Stefano Gattoni

MP/up  
1455Suol/0813Zz003

### **LA GIUNTA PROVINCIALE**

Esaminata la soprariportata proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla sola regolarità tecnica (non comportando il presente atto alcun impegno di spesa o diminuzione di entrata), espresso dal Dirigente del Servizio 4.2 Uso e Tutela del Suolo – Attività Estrattive – Bonifica Arch. Stefano Gattoni.

Con voti unanimi

**DELIBERA**

di approvare la proposta sopra riportata

Inoltre, stante l'urgenza, a voti unanimi.

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. del D.Lgs. 267/2000.

(OMISSIS)

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

F.to **UCCHIELLI PALMIRO**

SEGRETARIO GENERALE

F.to **RONDINA ROBERTO**

---

La presente copia, composta di n. ...4..... fogli, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n.....//.... allegati per un totale di n. ...//..... fogli.

IL SEGRETARIO GENERALE

Pesaro,

---

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa oggi all'Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni.

Pesaro,

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to **RONDINA ROBERTO**

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/05/2008 perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to **RONDINA ROBERTO**